



DELIBERAZIONE DEL COMITATO DIRETTIVO

N. 3 del 17/02/2017

OGGETTO: “Disposizioni in materia di risorse idriche della Regione Molise”. Proposta di integrazione.

Il giorno diciassette del mese di febbraio dell’anno duemiladiciassette alle ore quattordici e trenta si è riunito, in seconda convocazione, il consiglio direttivo dell’ANCI Molise presso la sede di Viale Elena n.1.

Sono presenti i consiglieri:

Pompilio Sciulli	Presidente ANCI Molise
Francesco Lombardi	Sindaco del Comune di San Pietro Avellana
Gigino D’Angelo	Sindaco del Comune di Montefalcone del Sannio
Eliseo Castelli	Sindaco del Comune di Casalciprano
Paolo Manuele	Sindaco del Comune di Civitacampomarano
Nadia Falasca	Assessore del Comune di Carovilli
Roberto Calabrese	Sindaco del Comune di Forli del Sannio
Letizia Di Iorio	Sindaco del Comune di Pizzone
Giovanni Tesone	Sindaco del Comune di Pietrabbondante
Stefano Martino	Sindaco del Comune di Sant’Elia a Pianisi
Isabella Di Florio	Sindaco del Comune di San Biase
Tonino Spina	Vicesindaco del Comune di San Polo Matese
Michelina Spina	Segretario Regionale Anci Molise

Coordina il Comitato direttivo il presidente dell’ANCI Molise, Pompilio Sciulli, partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza curandone la verbalizzazione, il segretario regionale Michelina Spina.

IL DIRETTIVO



PREMESSO CHE:

- l'acqua è un bene naturale e un diritto umano universale. La disponibilità e l'accesso individuale e collettivo all'acqua potabile sono garantiti in quanto diritti inalienabili ed inviolabili della persona;
- l'acqua rappresenta fonte di vita insostituibile per gli ecosistemi, dalla cui disponibilità dipende il futuro degli esseri viventi;
- tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche e non mercificabili e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà;
- qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale;
- gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrogeologici;
- l'uso dell'acqua per l'alimentazione e l'igiene umana è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo. Come tale, deve essere sempre garantito, anche attraverso politiche di pianificazione degli interventi che consentano reciprocità e mutuo aiuto tra bacini idrografici con disparità di disponibilità della risorsa;
- il diritto all'acqua è un diritto inalienabile: l'acqua non può essere proprietà di nessuno, bensì bene condiviso equamente da tutti, l'accesso all'acqua deve essere garantito a tutti come un servizio pubblico.
- gli altri usi sono ammessi quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità dell'acqua per il consumo umano;
- l'accesso all'acqua, già alla luce dell'attuale nuovo quadro legislativo, e sempre più in prospettiva, se non affrontato democraticamente, secondo principi di equità, giustizia e rispetto per l'ambiente, rappresenta:
- una causa scatenante di tensione e conflitti all'interno della comunità internazionale;
- una vera emergenza democratica e un terreno obbligato per autentici percorsi di pace sia a livello territoriale sia a livello nazionale ed internazionale.

VERIFICATO CHE:

- il diritto di accesso all'acqua è stato proclamato dalla Dichiarazione Universale dell'ONU nel luglio 2010 (documento A/64/L.63/REV.1) come diritto fondamentale di ogni individuo con la seguente definizione: "... l'accesso all'acqua potabile sicura e ai servizi igienici, è un diritto essenziale al pieno godimento della vita e a tutti i diritti che ne derivano per gli esseri viventi; in essa si invitano gli Stati e le organizzazioni internazionali a fornire risorse finanziarie, competenze e tecnologie, attraverso l'assistenza e la cooperazione internazionale in particolare verso i paesi in via di sviluppo, al fine di incrementare gli sforzi per fornire acqua potabile sicura, accessibile e disponibile con servizi igienico-sanitari indispensabili per tutti i popoli del mondo...";
- la normativa Comunitaria non impone la privatizzazione dei servizi pubblici anzi la Risoluzione Legislativa del Parlamento Europeo del 15 gennaio 2014 non solo non impone la privatizzazione delle imprese pubbliche che forniscono servizi al pubblico, ma riconosce la particolare natura dell'acqua come un bene pubblico, escluso dall'obbligo di applicazione degli appalti e delle concessioni.



- il libro bianco dell'Unione Europea sottolinea che i servizi di interessi generale devono essere gestiti privilegiando i principi di solidarietà e di coesione sociale;
- la Risoluzione del Parlamento Europeo del 11 Marzo 2004 affermava "essendo l'acqua un bene comune dell'umanità, la gestione delle riserve idriche non deve essere soggetta alle norme del mercato interno";
- la risoluzione del Parlamento Europeo del 15 Marzo 2006 afferma che "l'acqua è un bene comune" e chiede "la gestione delle risorse idriche si basi su un impostazione partecipativa e integrata che coinvolga gli utenti e i responsabili decisionali nella definizione di politiche in materia di acqua a livello locale e in modo democratico";
- le risoluzioni adottate dal Parlamento Europeo il 22 marzo 2009, sulle risorse idriche in vista del quinto Forum mondiale dell'acqua a Istanbul del 16 marzo 2009, quella del 15 marzo 2006, sul quarto Forum mondiale dell'acqua a Città del Messico, riconoscono il diritto all'acqua e affermano che: essendo l'acqua, un bene comune dell'umanità, la gestione delle risorse idriche non deve essere assoggettata alle norme dei mercati interni alle singole Nazioni;
- con la sentenza del Consiglio di Stato n°6529 del 10 settembre 2010 si stabilisce che, ai fini della distinzione tra servizi pubblici locali di rilevanza economica e servizi privi di tale rilevanza, " occorre far ricorso ad un criterio relativistico, che tenga conto della peculiarità del caso concreto, quali la struttura concreta del servizio, le concrete modalità del suo espletamento, i suoi specifici connotati economico- organizzativi, la natura del soggetto chiamato ad espletarlo, la disciplina normativa del servizio", rendendo evidente che è l'Ente titolare del servizio a poter determinare la qualificazione di un servizio pubblico locale come avente rilevanza economica o meno;
- nel Giugno 2011 il popolo italiano tramite referendum ha deciso per l'abrogazione dell'art. 23 bis (dodici commi) della Legge n.133/2008, relativo alla privatizzazione dei servizi pubblici di rilevanza economica, in cui rientrano i servizi pubblici locali a cominciare dal servizio idrico;
- il processo referendario ha suscitato una mobilitazione senza uguali nel nostro paese e il suo esito ha confermato la volontà dei cittadini di una gestione pubblica e partecipata dei beni comuni, rivendicando il diritto di esprimersi sulla loro destinazione.
- Considerato che:
- il voto referendario del 2011 sull'Acqua Pubblica ha confermato ampiamente la volontà popolare, che ha deciso che quel servizio deve rimanere pubblico e non generare profitti. Un così chiaro e maggioritario orientamento dei cittadini avrebbe meritato una sollecita ed adeguata risposta delle istituzioni. A distanza di doli tre anni da tale inequivocabile determinazione popolare, non solo non si è data attuazione a quanto voluto dai cittadini, ma con il Decreto " Sblocca Italia " insieme alla Legge di Stabilità, si ha la sensazione che si vogliano creare i presupposti per rimettere in discussione l'esito referendario;
- infatti il cosiddetto decreto Sblocca Italia modifica ampiamente la parte del testo unico ambientale del 2006, dedicata alla gestione dell'acqua, introducendo l'obbligo che per ogni ambito territoriale ottimale debba esistere un unico gestore, scelto tra coloro che già oggi ne gestiscono almeno il 25%: questa modifica allontanerà dal controllo locale la gestione del servizio, favorendo le grandi società multiservizi;
- la Legge di Stabilità 2014 obbliga nel contempo gli Enti Locali che intendono gestire i servizi pubblici direttamente con loro aziende ad accantonare nel loro bilancio, pro quota, somme pari al valore finanziario delle loro partecipazioni in tali aziende. Garantisce invece, a quegli Enti che decideranno di vendere a privati le loro azioni, di poter liberamente utilizzare al di fuori del patto di stabilità i



proventi delle dismissioni; inoltre eventuali contributi pubblici per gli investimenti dovranno essere assegnati ai gestori privati che hanno vinto una gara di appalto.

DELIBERA

1. venga confermato il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato e che, tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà;
2. venga riconosciuto che il servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l'accesso all'acqua a tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini, e quindi la gestione va attuata attraverso gli Artt. 31 e 114 del d. lgs n. 267/2000;
3. **prima che l'EGAM sia operativo (prima della costituzione dello stesso), ci sia una società pubblica (Molise Acque), alla quale poter affidare la gestione dell'intero ciclo delle acque, secondo disposizioni normative. Tale obiettivo potrà essere raggiunto tramite una semplice modifica della società Molise Acque, ovvero trasformando la stessa in Società Per Azioni con partecipazione maggioritaria pubblica (Comuni/Province) al 51%. Solo in tal modo, si può garantire la totale gestione pubblica del servizio in quanto è già operante una struttura pubblica idonea ad assumere in toto la gestione dell'acqua.**

Con la quota maggioritaria di Molise Acque ai Comuni, inoltre, questi ultimi possono attivare un controllo sulle quote di gestione e di consumo delle utenze.

La presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL D. Lgl. 267/2000.

Il Segretario

Il Presidente